

COMUNE DI ORNAGO
Provincia di Monza e della Brianza



“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 18/12/2019
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30/12/2020
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2024

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.lgs.165/01.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione e al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità e i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Articolo 2
(Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene destinato per una quota del 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata, comprese le somme incassate a titolo di riscossione coattiva.
3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 secondo cui "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti risorse, variabili di anno in anno: "a) risorse di cui all'art. 67 comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018 secondo cui il Fondo è alimentabile con *"le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"*";
4. La quantificazione delle somme da destinare effettivamente al fondo avviene sulla base delle somme incassate risultanti dal bilancio consuntivo approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle somme incassate registrate sui capitoli destinati al recupero dell'evasione.

Art. 3

(Fissazione obiettivi – gruppo di lavoro)

1. Per ogni esercizio interessato, il Responsabile del servizio entrate provvede ad approvare il progetto di recupero evasione. In assenza di un programma dettagliato, si considerano validi gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di programmazione dell'Ente (Piano delle Performance / PEG / PIAO).
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e assegnati.
3. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio Tributi che, in ogni caso, nel provvedimento che procede alle modifiche, ne evidenzia le motivazioni.

Art. 4

(Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività)

1. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di elevata qualificazione, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
2. Qualora vi siano ulteriori dipendenti addetti al recupero evasione, l'ammontare derivante dalla loro partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi al compenso inerente il fondo incentivante di produttività.

Art. 5

(Ripartizione del compenso incentivante)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del servizio entrate effettua una relazione attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Responsabile del Servizio entrate, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Responsabile del Settore Finanziario e Funzionario Responsabile del Tributo: 50 %
 - Istruttore Amministrativo e Responsabile del Procedimento: 50 %

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero se dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, il Segretario generale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine acquisisce la relazione di cui al precedente articolo 5 e la trasmette all'Organismo Indipendente di Valutazione che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto e il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti il Segretario generale procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini, eventualmente prorogati, per l'approvazione dei documenti contabili previsti dal D.lgs. 267/2000, l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia di bilancio.

Art.7

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
2. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 8.

Art.8

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate)

1. Nel fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati e al miglioramento del servizio al cittadino, confluisce il 5% del complessivo fondo di cui all'art. 2 comma 1, oltre le somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000 eventualmente prorogati.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il

potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati e alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art.9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è da intendersi efficace con riferimento agli obiettivi di recupero evasione anno 2024.